



CITTÀ DI BATTIPAGLIA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Ordinanza Fuochi Artificio

Ord. sindacale n. 135 del 12/06/2026

IL SINDACO

Oggetto: Ordinanza sindacale per il divieto di utilizzo, sulla pubblica via, in luoghi aperti al pubblico ed esposti al pubblico, di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplosivi, compresi quelli di libera vendita classificati in Cat. F1,F2,F3,F4,T1,T2,P1,P2.-

LA SINDACA

CONSIDERATO che è diffusa la consuetudine del lancio di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplosivi durante il passaggio delle processioni religiose particolarmente sentite dalla comunità, comprese feste patronali e che, per effetto di tali eventi, si registra sul territorio comunale un uso improprio di materiale pirotecnico;

RILEVATO che tale usanza è oggettivamente pericolosa, in quanto, anche gli artifici ammessi alla libera vendita al pubblico, possono provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia per chi li maneggia sia per chi venisse fortuitamente colpito;

VISTO che le ferite da fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplosivi, spesso comportano il ricovero ospedaliero;

VISTO che conseguenze negative si possono avere a carico degli animali di affezione, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una reazione di spavento, li porta frequentemente alla fuga e a perdere l'orientamento, esponendoli, così, al rischio di smarrimento o investimento;

VISTE le varie Circolari della Questura di Salerno, afferente la Prevenzione e Vigilanza sul commercio e la detenzione illecita di artifici pirotecnici;

VISTI l'art. 703 del c.p.;
l'art. 57 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773;
l'art. 110 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635;
il Decreto Legislativo 4 aprile 2010 n. 58 e s.m.i. relativo all'ammissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

VISTO l'art. 54 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92, convertito in Legge 24/07/2005 n. 125, che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi

generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone comunicazione al Prefetto;

ORDINA

- 1) È vietato su tutto il territorio Comunale, zona centro e periferie, sulle aree pubbliche, aperte al pubblico ed esposte al pubblico ovvero su tutte le strade interne a dette aree anche se non menzionate:
 - a) vendere in forma ambulante e non ogni tipo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplosivi ascrivibili alle categorie 2 e 3 di cui all'art. 3 del D. L.vo 04/04/2010 n. 58 e comunque i cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati";
 - b) utilizzare detti fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplosivi in genere anche se di libera vendita;
- 2) da tale disposizione sono esclusi gli spettacoli di fuochi d'artificio programmati per festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità; sono altresì escluse le cd. "miccette" in ragione della loro limitatissima potenzialità esplosiva;
- 3) salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 703 del c.p., chiunque violi la suddetta disposizione sarà perseguito, in base all'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18.8.2000, mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque) a euro 500,00 (cinquecento);

Il divieto ha validità permanente ed è operativo 365 giorni l'anno, sia nel periodo estivo dal 1 giugno al 30 settembre, sia nel periodo invernale dal 1 ottobre al 31 maggio;

INVIA

Copia della presente Ordinanza:

- al Signor Prefetto della Provincia di Salerno, ai sensi dell'art. 54 comma 4 D. L.vo 18/08/2000 n. 267;
- al Signor Questore di Salerno;
- al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
- a tutte le Forze di Polizia per il rispetto di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

INFORMA

Che avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo gerarchico al Prefetto di Salerno nelle forme di legge.

Che avverso al presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

LA SINDACA

Il Sindaco

dott.sa Cecilia Francese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Battipaglia.